



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'energia UFE
Divisione Efficienza energetica e Energie rinnovabili

Luglio 2018

Rapporto esplicativo concernente la revisione parziale dell'ordinanza del DATEC sulla ga- ranzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE, RS 730.010.1)

Sommario

1.	Situazione iniziale	1
2.	Linee generali dell'avamprogetto	1
2.1	Precisazione della potenza allacciata.....	1
2.2	Data di scadenza delle garanzie di origine	1
2.3	Trasmissione dei dati di produzione	1
2.4	Certificazione dei dati dell'impianto	1
2.5	Categoria «rifiuti» nell'etichettatura dell'elettricità	2
3.	Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni, Comuni ed eventuali altri organi preposti all'esecuzione	2
4.	Ripercussioni su economia, ambiente e società	2
5.	Commenti alle singole disposizioni.....	2
6.	Commenti agli allegati.....	3

1. Situazione iniziale

Nel quadro della presente revisione dell'ordinanza del DATEC del 1° novembre 2017 sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE; RS 730.010.1) si procede a diversi adeguamenti. Si tratta in particolare di modifiche tecnico-esecutive e di precisazioni nell'ambito delle garanzie di origine.

2. Linee generali dell'avamprogetto

2.1 Precisazione della potenza allacciata

In diversi punti dell'ordinanza risulta rilevante il limite dei 30 kVA di potenza allacciata. In passato, soprattutto nel caso di impianti fotovoltaici, sono emerse delle incertezze su quale tipo di potenza s'intendesse: la potenza installata del modulo, la potenza dell'invertitore o la potenza all'allacciamento alla rete? Per maggiore chiarezza il termine «potenza allacciata» è sostituito con «potenza nominale in corrente alternata», stabilendo in tal modo inequivocabilmente che è determinante la potenza nominale dell'invertitore.

2.2 Data di scadenza delle garanzie di origine

Sinora le garanzie di origine (GO) dei mesi di produzione da gennaio ad aprile perdevano la loro validità solo alla fine di maggio dell'anno successivo (art. 1 cpv. 4 OGOE). Al fine di allinearsi alle disposizioni europee dell'Association of Issuing Bodies (AIB), questa data di scadenza viene anticipata alla fine di marzo: in tal modo la nuova normativa è compatibile con la normativa UE. Il sistema svizzero delle garanzie di origine si è ben affermato sin dalla sua introduzione nel 2006: una minore durata di validità delle garanzie è applicabile dal settore senza un eccessivo onere supplementare.

2.3 Trasmissione dei dati di produzione

Attualmente i dati di produzione possono essere trasmessi all'organo di esecuzione manualmente, attraverso il portale delle garanzie di origine, anche per gli impianti con misurazione del profilo di carico. Questa procedura causa errori e un maggiore onere amministrativo. Pertanto l'eccezione prevista dall'articolo 5 capoverso 2 OGOE deve essere più restrittiva e valere solo per gli impianti con una potenza massima di 30 kVA.

2.4 Certificazione dei dati dell'impianto

Numerosi gestori di impianti auspicherebbero di poter emettere garanzie di origine sin dal momento della messa in esercizio del proprio impianto di produzione. Tuttavia dalla prassi è emerso che i dati dell'impianto certificati necessari a tal fine vengono trasmessi all'organo di esecuzione con un notevole ritardo. Al fine di garantire una tempestiva registrazione degli impianti, analogamente all'articolo 23 capoverso 5 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell'energia (OPEn; RS 730.30) viene introdotta la normativa secondo cui i dati dell'impianto certificati devono essere trasmessi all'organo di esecuzione entro un mese dalla messa in esercizio. In caso contrario il gestore non ha diritto a registrare le garanzie di origine fino al momento in cui la notifica viene presentata.

2.5 Categoria «rifiuti» nell'etichettatura dell'elettricità

Nelle figure 1 e 2 dell'allegato 1 OGOE viene eliminata la categoria principale «rifiuti» e introdotta la sottocategoria, sia nelle energie rinnovabili che in quelle non rinnovabili, della quota rinnovabile di energia prodotta a partire dai rifiuti e della quota non rinnovabile di energia prodotta a partire dai rifiuti.

Conformemente alla vigente ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia (RS 730.01) i «rifiuti» non sono attribuibili né alle energie fossili né alle energie rinnovabili e pertanto rappresentano una categoria a sé stante. Tuttavia, secondo i rilevamenti dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) i rifiuti urbani sono costituiti per metà da materiale organico (rinnovabile), ossia la biomassa, e per metà da materiali fossili, quali ad es. la plastica. Anche i codici tecnologici internazionali dell'AIB distinguono i rifiuti urbani rinnovabili dai rifiuti urbani non rinnovabili. Grazie alla chiara distinzione tra la quota di energia rinnovabile e la quota di energia non rinnovabile dei rifiuti si crea maggiore trasparenza. Inoltre è probabile che la quota rinnovabile dei rifiuti farà aumentare il valore di mercato delle garanzie di origine il che, considerata la promozione in via di esaurimento dell'elettricità prodotta negli impianti di incenerimento dei rifiuti, rappresenta un passo avanti in direzione del mercato.

3. Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni, Comuni ed eventuali altri organi preposti all'esecuzione

Le modifiche dell'ordinanza previste non hanno nessuna particolare ripercussione finanziaria e sul personale né altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni, Comuni ed eventuali altri organi preposti all'esecuzione.

4. Ripercussioni su economia, ambiente e società

Le modifiche dell'ordinanza previste non hanno nessuna particolare ripercussione su economia, ambiente e società.

5. Commenti alle singole disposizioni

Art. 1 cpv. 4 e 6

Nel capoverso 4 viene introdotta la nuova data di scadenza (cfr. numero 2.2). Sinora non era previsto alcun termine per la presentazione della certificazione, il che provocava ritardi e involuzioni nell'esecuzione. Pertanto il capoverso 6 sancisce un nuovo termine per la presentazione della certificazione e l'impossibilità di registrare le garanzie di origine in caso di mancata presentazione della stessa.

Art. 5 cpv. 1 e 2

Dall'obbligo di trasmettere i dati di produzione attraverso una procedura automatica ai sensi del capoverso 1 sono esclusi gli impianti che, secondo l'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71), non devono disporre di un sistema di misurazione intelligente in quanto sottostanno alla legge federale del 23 giugno 1950 concernente la protezione delle opere militari (RS 510.518) oppure hanno ottenuto una corrispondente deroga dalla ElCom (art. 8a cpv. 3 OAEI).

L'eccezione della trasmissione manuale dei dati conformemente al capoverso 2 rimane valida solo per gli impianti con una potenza nominale in corrente alternata pari al massimo a 30 kVA.

6. Commenti agli allegati

Allegato 1

Numeri 1.1 e 2.5 figure 1 e 2

Ai numeri 1.1 e 2.5 i rifiuti non sono più indicati come una categoria separata, bensì appaiono nelle due categorie «Altre energie rinnovabili» ed «Energie non rinnovabili» (cfr. sopra numero 2.5).